



Comune di Nove
Provincia di Vicenza

I.C.I. - 2011

Dall'anno d'imposta 2008, per effetto delle disposizioni dell'articolo 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, non è dovuta l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

L'esclusione dall'imposta si applica di diritto, oltre alle pertinenze, anche agli immobili assimilati all'abitazione principale dal Comune all'art. 5 del regolamento comunale ICI vigente al momento dell'entrata in vigore del D.L. 93/2008.

Si ricorda che ai sensi del summenzionato articolo 5 del regolamento ICI sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. Si intende per pertinenza il garage o box o il posto-auto, la soffitta, le cantine che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare, nel quale è sorta l'abitazione principale.

L'esclusione dal pagamento dell'ICI non riguarda però:

- le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico);
- le abitazioni dei cittadini italiani non residenti nel territorio italiano, iscritti all'AIRE, purchè l'immobile stesso risulti non locato

N.B.: per queste tipologie di abitazione si applica la disciplina prevista per l'abitazione principale, cioè l'aliquota ridotta del 5 per mille e la detrazione di € 104,00.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

SCADENZE

Il pagamento dell'imposta va effettuato in proporzione alla quota e al periodo di possesso degli immobili per l'anno stesso.

L'imposta dovuta per l'intero anno in corso deve essere versata in due rate:

Prima rata entro il 16/06/2011

pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata in base all'aliquota e detrazione relativa all'anno d'imposta precedente (2009)

Seconda rata entro il 16/12/2011

a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le aliquote e detrazione previste per l'anno d'imposta in corso (2011).

E' consentito il pagamento dell'imposta in UNICA SOLUZIONE entro il termine di scadenza della PRIMA RATA (16/06/2011)

MODALITA'

Il pagamento può essere effettuato:

- tramite versame su c/c postale n. 88723267 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA NOVE VI ICI pagabile presso qualsiasi ufficio postale.
- utilizzando il modello di pagamento unificato F24 pagabile presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale o in via telematica dai CAAF e professionisti abilitati con possibilità di compensare eventuali crediti derivanti da altre imposte (codice comune F957)

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

L'obbligo di presentare al dichiarazione, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, permane per tutte quelle situazioni i cui elementi utili ai fini dell'imposta non sono acquisibili direttamente dal Comune elencati nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione approvato dal Ministero delle Finanze.

ALIQUOTE E DETRAZIONE 2011

Non sono state apportate modifiche rispetto al 2010. Le aliquote applicabili per l'anno d'imposta 2011 sono pertanto le seguenti:

ALIQUOTA ORDINARIA	6.7 per mille
ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI, O POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	6.7 per mille
ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE DEL SOGGETTO PASSIVO (PER I CASI ESCLUSI DALL'ESENZIONE)	5 per mille
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEL SOGGETTO PASSIVO (PER I CASI ESCLUSI DALL'ESENZIONE PRIMA CASA)	€ 104,00

VALORE DELLE AREE EDIFICABILI – ANNO 2011

Il Comune di Nove, avvalendosi delle facoltà riconosciute dagli artt. 52 e 59, c. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi dell' art. 3 del vigente regolamento ICI, con apposita deliberazione determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Tali valori saranno utilizzati per l'attività di controllo e di accertamento dell'I.C.I. sulle aree edificabili.

Si ricorda che con deliberazione adottata dai Commissari Ad Acta n. 4944 del 07.04.2004, esecutiva, è stata approvata la variante al P.R.G giusta deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1309 del 26.05.2008, (B.U.R. n. 52 del 24.06.2008).

La Giunta Comunale con apposita deliberazione ha stabilito i valori minimi di riferimento ai fini ICI delle aree edificabili per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche. La deliberazione è consultabile nel sito del Comune di Nove www.comune.nove.vi.it

La fissazione dei valori delle aree ha lo scopo di autolimitare il potere di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, nel senso di ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato e versato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita, fermo restando che, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'area acquisisce o perde la caratteristica di edificabilità dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento. L'individuazione di un terreno come area edificabile è indipendente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 11 – quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203/2006, convertito in Legge n. 248/2005 e art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, convertito in L n.248/2006).

Si ricorda che per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (art. 2 D.Lgs. 504/1992). La zona di appartenenza di un'area fabbricabile è desumibile dal certificato di destinazione urbanistica.